

dovrà subito e senz'ordine delle autorità, ridurre la sua esportazione, se è necessario, fino ad un quantitativo di 2.500.000 kilowattore per settimana. Tale riduzione può sempre, in casi di penuria, essere decretata dal Dipartimento federale dell'interno senza che la FMB possa far valere pretese di sorta in confronto della Confederazione. Qualora fossero necessarie misure restrittive nell'interno del paese, queste restrizioni, che vanno fino al minimo di fornitura contrattuale, non dovranno proporzionalmente superare in nessun caso quelle alle quali è soggetto l'acquirente estero. Gli obblighi contrattuali di fornitura minima in confronto del compratore nell'interno del paese vanno adempiti prima di tutti gli altri impegni di fornitura.

L'autorizzazione N. 79 sostituisce le autorizzazioni N. 11 del 27 marzo 1909 e P 19 del 10 giugno 1924 (autorizzazione anteriore N. 3 del 13 aprile 1907) ed è valevole fino al 31 dicembre 1959.

L'esportazione di energia avviene per altro, in quanto l'autorizzazione non prescriva altrimenti, in base al contratto del 31 ottobre 1924, tra la FMB e la Società Lombarda.

La FMB farà pervenire al Servizio federale delle acque, in copia legalmente autenticata, i nuovi contratti, non ancora conchiusi, gli accordi temporanei e le modificazioni portate al contratto esistente, cioè gli atti che concernono l'esportazione di energia elettrica di cui sopra. Gli stessi dovranno essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno.

La dichiarazione fatta dalla Società Lombarda alla FMB, e cioè di rinunciare definitivamente al suo cosiddetto diritto di riscatto qualora la autorizzazione d'esportazione venga conferita con validità fino al 31 dicembre 1959, è condizione della presente autorizzazione. Anche alla scadenza e dopo la scadenza della stessa non si potrà far valere il cosiddetto diritto di riscatto.

La FMB si obbliga a riconoscere le disposizioni che concernono il regolamento delle relazioni fra le Officine che esportano energia elettrica in Italia e ciò nello stesso limite d'impegno che per le altre Officine.

Per quello che riguarda misure, controllo e relazioni valgono le prescrizioni da emanarsi dal Dipartimento federale dell'interno.

La questione, se per la costruzione di nuove linee destinate all'esportazione di energia basata sull'autorizzazione N. 79 sarà conferita l'approvazione ed eventualmente se si potrà far valere il diritto d'espropriazione, è lasciata impregiudicata dalla presente concessione.

L'autorizzazione N. 79 non è cedibile.

La legislazione futura resta riservata.

2-2

## Publicazioni dei Dipartimenti e d'altre Amministrazioni della Confederazione

### Circolare N. 16

concernente

la designazione del creditore nelle esecuzioni promosse da una comunione ereditaria o da indivisione. Designazione del debitore nelle esecuzioni dirette contro una successione.

(Del 3 aprile 1925.)

#### IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

Alle Autorità cantionali di Vigilanza in tema di esecuzioni e fallimenti, per esse e per comunicazione agli Uffici di esecuzione.

*Egregi Signori,*

La Camera federale Esecuzioni e Fallimenti ha già a diverse riprese dichiarate radicalmente nulle, e quindi annullabili d'ufficio in ogni tempo, le esecuzioni nelle quali il creditore non è designato in modo chiaro ed indubbio (RU. 43, III, p. 177 e segg.). Ciò vale anche nel caso in cui, in un'esecuzione promossa da più creditori, questi non siano indicati che con designazione collettiva, a meno che non si tratti di esecuzione promossa da ragioni sociali designanti una società in nome collettivo o in accomandita, ragioni sociali sotto il cui nome, in virtù dei principii di diritto civile, i creditori istanti sono titolari del patrimonio sociale, possono assumere delle obbligazioni e stare in giudizio sia come attori, sia come convenuti.

Ora accade sovente che una *comunione ereditaria* (art. 602 CCS.) o una *indivisione* (art. 336 CCS.) si limiti a designarsi, nelle esecuzioni da essa promosse, con una semplice indicazione collettiva come « Eredi fu X », « Successione Y », « Comunione ereditaria X », « Indivisione Z » e simili. In una recente sentenza 5 marzo 1925 nella causa Fratelli Keller e Consorti c. l'Ufficio di esecuzione di Lucerna, la Camera federale Esecuzioni e Fallimenti ha dichiarato che designazioni siffatte di comunioni ereditarie o di indivisioni sono *insufficienti* atteso che quegli enti nè costituiscono delle persone morali, nè possono venir equiparate ad una delle società commerciali sopraindicate; esser quindi in-

dispensabile che i singoli membri della comunione ereditaria o della indivisione (comunisti) vengano designati individualmente, anche quando uno di essi, essendo stato designato quale capo a' sensi dell'art. 341 CCS., dovesse venir considerato come rappresentante dell' indivisione o questa fosse stata iscritta nel registro di commercio.

L' inosservanza della prescrizione sopraddetta rendendo, come fu detto, *radicalmente nulle e quindi ognora annullabili d' ufficio* le esecuzioni viziate, vi preghiamo di invitare gli Uffici di esecuzione del vostro Cantone, a non dar seguito, nelle ipotesi suesposte, a domande di esecuzione nelle quali tutti i creditori istanti non fossero designati *individualmente*.

Approfittiamo di questa occasione per segnalarvi un'altra irregolarità di cui non di rado sono viziate le domande di esecuzione, irregolarità che l' Ufficio deve rettificare immediatamente, cioè prima di procedere alla notifica del precetto. Questa irregolarità concerne la designazione del *debitore*.

Una domanda di esecuzione diretta semplicemente contro gli « Eredi del fu » o gli « Eredi di » non costituisce designazione sufficiente della parte debitrice se si intende dirigere l'esecuzione personalmente contro gli eredi. In questo caso occorre indicare ogni singolo erede individualmente, affinché sia possibile l'applicazione dell'art. 70 LEF., secondo il quale, qualora il creditore intenda procedere contro più debitori per lo stesso debito, un precetto speciale deve essere notificato ad ognuno di essi. Si è solo quando l'esecuzione è diretta contro la successione come tale che in virtù dell'art. 49 LEF la notifica del precetto ad *uno* degli eredi basta. Ma è evidente che in presenza di una domanda di esecuzione contro gli « Eredi del fu X », gli « Eredi di », ecc. non è possibile sapere senz'altro quale sia l'intento del creditore.

Vogliate quindi invitare gli Uffici di esecuzione a non dar seguito a siffatte domande di esecuzione prima che il creditore istante abbia dichiarato se intende procedere contro la successione come tale o, individualmente, contro i singoli eredi. E prima di notificare il precetto esecutivo, occorrerà aspettare, nella prima ipotesi, che il creditore abbia comunicato all'Ufficio, quale dei coeredi egli consideri come rappresentante della successione; nella seconda, che esso gli indichi i nomi dei singoli eredi.

Vi preghiamo di comunicare la presente circolare alle Autorità inferiori di Vigilanza ed agli Uffici di esecuzione del vostro Cantone.

Con perfetto ossequio.

Losanna, 3 aprile 1925.

In nome del Tribunale federale,  
*Il Vicepresidente:* WEISS.  
*Il Segretario:* ROTH.

## Proventi doganali negli anni 1924 e 1925.

Mesi	1924	1925	1925	
			Aumento	Diminuzione
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Gennaio . . .	14,167,492.20	15,608,609.75	1,441,177.55	—
Febbraio . . .	14,946,556.70	15,073,598.78	127,042.08	—
Marzo . . .	16,446,549.27	16,553,610.24	107,060.97	—
Aprile . . .	16,097,319.90	16,037,261.34	—	60,058.56
Maggio . . .	16,000,692.—			
Giugno . . .	14,972,102.29			
Luglio . . .	14,726,846.58			
Agosto . . .	13,424,481.38			
Settembre . . .	15,682,226.90			
Ottobre . . .	18,829,615.22			
Novembre . . .	16,452,551.36			
Dicembre . . .	33,367,010.18			
Totale	205,113,388.98			
Fine aprile	61,657,858.07	63,273,080.11	1,615,222.04	—

Senza i dazi sui tabacchi.

## London & Provincial Marine & General Insurance Company Limited, Londres.

Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha approvato, in data 16 maggio 1925, la nomina del signor *Caspar Sigrist* di Netstal e domiciliato in Zurigo, Sonnenquai 3, come mandatario generale della « London e Provincial Marine e General Insurance Company Limited » Londra, come pure la procura rilasciatagli dalla Società in data del 21 febbraio 1924 (Art. 15 e seguenti della legge federale del 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione e della legge federale del 4 febbraio 1919 sulle cauzioni delle società d'assicurazioni).

Berna, 18 maggio 1925.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia.